

Roma, 06 Ottobre 2011

Prot. TA 2011-125

Spett.le

**GRUPPO  
ALITALIA C.A.I.  
Direzione Risorse Umane**  
Dott. G.Rossi  
FAX 06-65635120

**Relazioni Industriali**  
Dott. G.De Paoli  
Dott. A.Cuccuni  
FAX 06-65635046

**Gestione Sindacale PN**  
Dott. Gino Angiolillo  
FAX 06-65638645

**Oggetto: Congedi Parentali**

***Rife: Ns Lettera UGLTA-2011-114 del 12-09-2011***

*In riferimento all'istituto in oggetto, questa Organizzazione Sindacale sollecita un riscontro al precedente documento inviato il 12 settembre 2011 con prot. N° 2011/114.*

*Nella fattispecie si evidenzia come alcuni comportamenti aziendali, siano apparentemente in contrasto con la normativa vigente e con le precisazioni del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sulla problematica in oggetto.*

*In particolare si riscontra quanto segue:*

- *l' assorbimento di un numero di giorni di ferie non appare in linea con la normativa attuale di riferimento in particolare rispetto all' art. 34 comma 5 del dlgs. 151/2001 che recita [..omissis..] **"5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia."** [..omissis..].*

- *In caso di congedi parentali richiesti in programmazione, viene operato un assorbimento di riposi di cui art.26/18 dei vigenti contratti collettivi aziendali, con un meccanismo che non trova riscontro nel contratto stesso e appare in contrasto con la ratio della disciplina stessa del congedo parentale, di cui all' art 32 del D.Lgs. n.151/2001, riconosciuto ad entrambi i genitori al fine di assicurare al bambino la necessaria assistenza materiale ed affettiva in aggiunta agli altri istituti contrattuali come riposi e ferie volti al recupero psicofisico del personale.*
- *I periodi di riposo ricadenti all' interno di periodi di congedo parentale vengono trasformati dall'Azienda in congedo parentale, con pesanti decurtazioni salariali, decisamente in contrasto con quanto riportato nell' interpello n° 37/2007 della Direzione Generale per l 'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che chiarisce [..omissis..]"**i giorni di riposo successivi al termine del periodo di congedo, sia esso fruito in modo continuativo o frazionato, rientrando nell'ambito dei turni di servizio predisposti mensilmente per il personale di volo, possono considerarsi, a tutti gli effetti, come ripresa dell'attività lavorativa.**" [..omissis..].*

*In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti.*

Coord. Naz.Piloti

Coord.Naz. AA.VV